



Scheda Rilascio di attestati per le imprese non SSQE

Attestati per prestazioni supplementari nel secondo periodo d'impegno (2013-2021)

Versione Febbraio 2021

Secondo l'articolo 12 dell'ordinanza sul CO₂, le imprese con un impegno di riduzione possono inoltrare una domanda per il rilascio di attestati per le prestazioni supplementari conseguite nel secondo periodo d'impegno fino al 2021 volte a ridurre le emissioni in Svizzera. Il rilascio degli attestati può essere richiesto se:

- in ciascuna degli anni 2013-2020, le emissioni di gas serra dell'impresa sono state inferiori del 5 per cento rispetto al percorso di riduzione;
- nel 2021, le emissioni di gas serra dell'impresa sono state inferiori del 10 per cento rispetto al percorso di riduzione;
- l'impresa è in grado di dimostrare in modo credibile che raggiungerà il suo obiettivo di emissione entro il 2020 senza computare i certificati di riduzione delle emissioni. L'impresa deve inoltre dimostrare in particolare che la percentuale inferiore del percorso di riduzione è riconducibile all'attuazione di provvedimenti di riduzione dei gas serra che non implicano un conseguente adeguamento dell'obiettivo di emissione. La prova può essere ad esempio fornita in base all'elenco dei provvedimenti nel rapporto di monitoraggio; e
- all'impresa non sono stati versati né prestazioni in denaro non rimborsabili di Confederazione, Cantoni o Comuni volte a promuovere le energie rinnovabili, l'efficienza energetica o la protezione del clima, né fondi ottenuti dai supplementi di cui all'articolo 35 capoverso 1 della legge del 30 settembre 2016 sull'energia (LEne) per geotermia, biomassa o scorie da biomassa; ne sono escluse le imprese che si erano annunciate per ricevere tali fondi prima dell'entrata in vigore della modifica dell'8 ottobre 2014.

Informazioni supplementari sono disponibili alla pagina tre della presente scheda.

Importante: in vista dell'adempimento dell'impegno di riduzione, le prestazioni supplementari attestate sono considerate emissioni di gas serra dell'impresa (art. 74a ordinanza sul CO₂) e sono inserite in modo corrispondente nel monitoraggio.

Gli attestati possono essere venduti, ma non computati al proprio impegno di riduzione.

Un'impresa, per le cui prestazioni supplementari l'UFAM ha rilasciato attestati, non può far computare certificati di riduzione esteri per l'adempimento del suo impegno di riduzione per tutta la durata fino al 2021 (art. 75 cpv. 1 ordinanza sul CO₂).

L'UFAM mette a disposizione sul suo sito un modello per la domanda di rilascio di attestati per le prestazioni supplementari. [Link](#)

Occorre tenere conto di quanto segue:

- la domanda deve essere firmata dal richiedente e inviata per raccomandata all'UFAM (Ufficio federale dell'ambiente, Sezione Tassa sul CO₂ e scambio di emissioni, Domanda per il rilascio di attestati, 3003 Berna).
- La domanda può essere inoltrata per uno o più anni. Essa deve essere presentata entro il 31 dicembre 2023.
- L'impresa presenta annualmente, entro il 31 maggio dell'anno successivo, un rapporto di monitoraggio. AEnEC e act lo inoltrano all'UFAM. L'UFAM verifica la domanda di rilascio di attestati sulla base del rapporto di monitoraggio.
- Per le domande di rilascio di attestati presentate all'UFAM entro il 30 giugno, il rilascio dell'attestato avviene al più presto. **L'UFAM non si assume la responsabilità dei danni finanziari risultanti da un'eventuale ritardo.**
- Per le imprese il cui obiettivo di emissione è esaminato ed eventualmente adeguato secondo l'articolo 73 dell'ordinanza sul CO₂, il rilascio di attestati può essere ritardato di mesi. **Le imprese che desiderano vendere gli attestati a una certa data sono invitate ad informare l'acquirente dell'eventuale ritardo.**
- Le domande di rilascio di attestati presentate all'UFAM dopo il 30 giugno saranno raggruppate per motivi di efficienza. L'esame e il trasferimento sul conto nel Registro dello scambio di quote di emissioni sarà ritardato di conseguenza.
- L'UFAM verifica la domanda in base ai dati dell'impresa inseriti nel rapporto di monitoraggio e, se non viene effettuato l'esame della modifica di cui all'articolo 73 dell'ordinanza sul CO₂, decide in seguito in merito al rilascio degli attestati.
- Gli attestati sono rilasciati gli anni 2013-2020 per riduzioni delle emissioni in misura corrispondente alla differenza tra il percorso di riduzione, ridotto del 5 per cento, e le emissioni di gas serra prodotte nel pertinente anno.
- Gli attestati sono rilasciati nel 2021 per riduzioni delle emissioni in misura corrispondente alla differenza tra il percorso di riduzione, ridotto del 10 per cento, e le emissioni di gas serra prodotte nel 2021.
- Le imprese che nel 2019 non hanno avuto diritto ad attestati di cui all'articolo 12 e le cui emissioni nel 2020 sono state inferiori di oltre il 30 per cento rispetto al percorso di riduzione non ricevono alcun attestato di cui all'articolo 12 per il 2020. Sono fatti salvi i casi in cui l'impresa prova che il mancato raggiungimento del percorso di riduzione è dovuto all'attuazione di misure di riduzione delle emissioni di gas serra. Questo regolamento dovrebbe applicarsi anche nel 2021.
- Gli attestati sono contrassegnati con l'anno in cui sono state ottenute le prestazioni supplementari, partendo da quella ottenuta prima.

Esempio: il diritto di un'impresa al rilascio di attestati è pari nel 2013 a 200 tonnellate di CO₂, nel 2014 a 300 tonnellate di CO₂ e nel 2015 a 200 tonnellate di CO₂. L'impresa inoltra nel 2016 una domanda per il rilascio di 600 attestati. L'UFAM rilascia i seguenti attestati: 200 CHA-2013, 300 CHA-2014 e 100 CHA-2015;

- Gli attestati sono trasferiti su un conto nel Registro dello scambio di quote di emissioni, sia esso un conto dell'impresa non SSQE oppure un conto di terzi.
- L'UFAM può richiedere informazioni supplementari, se sono necessarie per la verifica della presentazione credibile del raggiungimento dell'obiettivo dell'impresa.
- Secondo l'articolo 5 capoverso 1 lettera c numero 3 dell'ordinanza sul CO₂ un'impresa con obiettivo di emissione esentata dalla tassa sul CO₂ può decidere se chiedere nuovi attestati attraverso il meccanismo dell'articolo 12, limitato fino al 2021, oppure se inoltrare un progetto di compensazione secondo l'articolo 5 o un programma secondo l'articolo 5a, beneficiando quindi del periodo di credito secondo gli articoli 8 e 8a.

Contatto per domande: co2-abgabebefreiung@bafu.admin.ch

Informazioni supplementari sulle prestazioni finanziarie non rimborsabili:

- prestazioni non rimborsabili della Confederazione

Rimunerazione per l'immissione di energia a copertura dei costi (RIC): secondo l'articolo 35 capoverso 1 della legge sull'energia, i produttori di elettricità rinnovabile da forza idrica, fotovoltaico, energia eolica, geotermia e biomassa possono chiedere fondi dal supplemento rete per la promozione dell'elettricità prodotta con energie rinnovabili (rimunerazione per l'immissione di energia a copertura dei costi, RIC). Alle imprese che si sono annunciate alla società di rete nazionale dopo l'entrata in vigore, il 1° dicembre 2014, della modifica dell'ordinanza sul CO₂ per la promozione tramite RIC nel settore della geotermia, della biomassa e dei rifiuti dalla biomassa, e che hanno ricevuto prestazioni finanziarie per i provvedimenti di riduzione delle emissioni, non saranno rilasciati attestati.

Rimborso del supplemento rete: secondo l'articolo 39 della legge sull'energia le imprese con elevato consumo di elettricità possono inoltrare una domanda all'UFE per il rimborso parziale o integrale del supplemento rete per la promozione dell'elettricità prodotta con energie rinnovabili. Il rimborso del supplemento rete non vale quale prestazione finanziaria non rimborsabile. Possono quindi essere rilasciati attestati.

Programma Edifici: secondo i vigenti accordi programmatici fra la Confederazione e i Cantoni (art. 104 cpv. 2 lett. a ordinanza sul CO₂) i provvedimenti nelle imprese con obbligo di riduzione non possono essere promossi attraverso il Programma Edifici. Si tratta dei provvedimenti attuati dopo il 1° gennaio del primo anno di esenzione dalla tassa.

Le riduzioni delle emissioni derivanti da provvedimenti finanziati tramite il Programma Edifici prima dell'inoltro di una domanda di definizione di un obbligo di riduzione, non possono né essere computati per l'adempimento dell'obbligo di riduzione, né danno diritto al rilascio di attestati secondo l'articolo 12 dell'ordinanza sul CO₂. Per le imprese con obiettivo di riduzione che hanno attuato tali provvedimenti, il punto di partenza del percorso di riduzione è corretto in funzione dell'effetto del provvedimento finanziato.